

## COMUNE DI GIOVINAZZO

### REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Sommario

- articolo 1 Oggetto e finalità
- articolo 2 Definizioni
- articolo 3 Composizione
- articolo 4 Ubicazione e dimensioni
- articolo 5 Progetti integrati d'ambito
- articolo 6 Modalita' di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors
- articolo 7 Proroga dehors stagionali
- articolo 8 Rinnovo dehors stagionali
- articolo 9 Attività
- articolo 10 Orario
- articolo 11 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors
- articolo 12 Danni arrecati
- articolo 13 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- articolo 14 Sanzioni e misure ripristinatorie
- articolo 15 Sospensione e revoca della concessione
- articolo 16 Pagamento del canone
- articolo 17 Deroghe
- articolo 18 Disposizioni transitorie e finali
- articolo 19 Entrata in vigore

#### Allegato Tecnico

## ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse e del decoro pubblico, perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio, mediante padiglioni ("dehors") temporanei, di seguito definiti "stagionali", o permanenti, di seguito definiti "continuativi", ad uso ristoro annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle disposizioni normative e ai regolamentari vigenti.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, in funzione di salvaguardia dei valori storico-architettonici o di promozione turistica e commerciale, approvi i Progetti Integrati d'Ambito di cui al successivo articolo 5, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.
3. Il Comune di Giovinazzo favorisce la libera accessibilità dei cittadini ai luoghi deputati all'incontro; per tale motivo, nell'allestimento dei dehors, così come definiti all'art. 2, il richiedente deve rifarsi alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire la libera fruibilità degli spazi realizzati da parte dei portatori di handicap.

## ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto fatti salvi i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.
2. Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a **180** giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per **dehors continuativo** si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni partendo dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

### ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati così come indicato di seguito e nell'allegato tecnico:
  - a. **arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due); contenitori per la raccolta differenziata;
  - b. elementi complementari di **copertura e riparo**;
  - c. **elementi accessori:** elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento; la pavimentazione realizzata in modo tale da impedire il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminante e da permettere un'adeguata pulizia;
  - d. **elementi ed attrezzature** per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. I dehors devono essere realizzati con tipologie, materiali e colori consoni alla zona urbanistica di appartenenza, in modo da creare un inserimento armonico nel contesto urbano interessato. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e, di massima, in legno non pretrattato. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni protette. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo.
3. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola sistemazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
4. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla sistemazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' in ogni caso soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi in adiacenza a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal

Regolamento TOSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale.

#### **ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI**

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate dal codice della strada (ex art 3 comma 1 punto 2) **“area pedonale”** e comunque ad una distanza non superiore a **metri 10**. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati:
  - a. su sede stradale soggetta a divieto di sosta o fermata o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
  - b. a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a **metri 0,50** dal tronco di alberi;
  - c. ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto;
  - d. in area assoggettata a vincolo, ovvero a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza ai sensi del D.P.R. 42/04.

I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non è consentito installare dehors o parti di essi in contrasto con il Codice della Strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a **metri 5**. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore, sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora la loro installazione occultati la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Comando di Polizia Municipale.

4. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza utile, al netto di palificate e piantumazione, non meno di **metri 1,20**: tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Nel

caso in cui l'area di sedime comprensiva del passaggio pedonale risulti di larghezza inferiore a metri 2 non può essere concessa occupazione alcuna. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada.

5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors. L'ingombro deve essere reso visibile mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano ovvero realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (ex art. 175 D.P.R. 495/92)

6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i metri **15**; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a **metri 1,50**

7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della carreggiata almeno uno spazio libero non inferiore a **metri 3**. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a **metri 3**.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dal Comando di Polizia Municipale in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo quanto previsto dalla Legge 13/89.

10. Per dehors collocati nel Centro Antico, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque

non superiore a **metri lineari 15** e una superficie massima di **mq 45**, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 14. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui.

11. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i **metri 15** e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui.

12. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione.

13. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

14. Fermo restando le limitazioni previste nei commi precedenti, all'interno dei dehors autorizzati il numero di posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della cucina, al numero dei servizi igienici disponibili per gli utenti, soddisfacendo il seguente rapporto: **cucina/laboratorio + deposito = mq 0,50/posto a sedere**; l'area di somministrazione, invece, deve soddisfare il seguente requisito: **1 posto a sedere = mq 1,20**. Il deposito deve essere inserito all'interno o adiacente al locale adibito alla somministrazione; fanno eccezione gli esercizi pubblici già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e ubicati all'interno del Centro Storico, per i quali il deposito può essere localizzato in un raggio di metri 100 dal locale di somministrazione.

## **ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO**

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di Commercianti e Artigiani e di Categoria maggiormente rappresentative, di seguito definite "Associazioni", può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di

confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle Attività Produttive, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica.

3. L'Assessorato alla Attività Produttive promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle "Associazioni".

4. Le "Associazioni" regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono direttamente presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors al Settore Urbanistica per la valutazione tecnica da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.

5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle "Associazioni", potranno essere previste riduzioni di tributi per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.

6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

## **ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS**

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione, rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Comando di Polizia Municipale. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni. Trascorsi tali termini, varrà il principio del silenzio-assenso, purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

3. Le domande di cui al comma 2, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 3, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetrie in tre copie (in quattro qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre, essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni, quotati dell'installazione proposta, complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b. relazione tecnica;
- c. campione del materiale della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e, se previsti. pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
- e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia;
- f. nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
- g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- h. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- i. dichiarazione sostitutiva della DIA/Notifica sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- j. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

- k. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere la relativa DIA/Notifica sanitaria;
  - l. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
  - m. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
  - n. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto 14.
4. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante del Settore Urbanistica.
  5. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8.
  6. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui al punto f) comma 4. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
  7. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate al comma 2, a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza

fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone annuale da corrispondere a favore del Comune di Giovinazzo rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.

8. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai Settori che applicano i tributi.
9. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la collocazione del dehors sul demanio marittimo comporterà il rilascio della preventiva concessione da parte del Dirigente comunale responsabile (Settore Patrimonio).

#### **ARTICOLO 7 - PROROGA DEHORS STAGIONALI**

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Dirigente del Comando di Polizia Municipale. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i **180** giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

#### **ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello

previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), del comma 3 dell'articolo 6. Costituisce, comunque, causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, di eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore tenuto ad applicare la TARSU e la TOSAP.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

## **ARTICOLO 9 - ATTIVITA'**

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio. La presentazione della DIA/Notifica sanitaria per i dehors è condizione necessaria per poter effettuare la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande all'interno degli stessi.

Possono presentare DIA/Notifica sanitaria per i dehors soltanto i titolari di pubblici esercizi che siano già in possesso di DIA sanitaria per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dell'attività principale.

Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dall'Ufficio PS/TULPS presso il Comando di Polizia Municipale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

### **ARTICOLO 10 - ORARIO**

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore **02.00**.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore **24.00**.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

### **ARTICOLO 11 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS**

La revoca e la sospensione per motivi di interesse pubblico e per lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehors è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del *Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*, a cui si rimanda.

### **ARTICOLO 12 - DANNI ARRECATI**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA**

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti, a meno di nulla osta del Settore Urbanistica.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per la raccolta dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a

rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors; in caso di inadempimento, il Corpo di Polizia Municipale disporrà, di concerto con il settore Patrimonio, la rimozione in danno.

#### **ARTICOLO 14 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento TOSAP e TARSU e dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 ad un massimo di € 500, con le modalità previste dall'art 16 della Legge 689/81; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore concedente e al Settore Patrimonio. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore Patrimonio emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca da parte del Settore Patrimonio. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio,

trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

6. In caso di occupazioni abusive di suolo pubblico, oltre alle procedure previste ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio o di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio e l'area interessata dall'occupazione con de hors.

## **ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo

quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

- e. in assenza di DIA sanitaria per l'area interessata all'attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande;
  - f. assenza di adeguati contenitori per la raccolta differenziata di almeno alluminio, vetro, plastica e umido;
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 13;
  - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
  - c. in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
  - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
  - e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
  - f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d), e) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, che provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti.

## **ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento della TOSAP da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento in materia.

### **ARTICOLO 17 - DEROGHE**

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
  - a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
  - b) alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

Le richieste di deroga da parte degli esercenti devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere di tutti i settori coinvolti.

2. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del tassa dovuta per l'installazione di dehors.

### **ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al D.P.R 495/92, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute; in particolare vengono abrogati gli artt. 4, ultimo

comma, 6, c. 7 punto 1, e 21 del *Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche e per l'Applicazione della relativa Tassa*.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

# ALLEGATO TECNICO

## TITOLO I

### 1. ARREDI DI BASE

#### 1.1 Definizione-finalita'

L'occupazione con tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due) rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

#### 1.2 Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso, l'occupazione dell'area deve essere visibilmente delimitata e andrà rimossa alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

## TITOLO II

### 2. ELEMENTI ACCESSORI

#### 2.1 PEDANE

##### 2.1.1 Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

##### 2.1.2 Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

### 2.1.3 Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

### 2.1.4 Divieti

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

### 2.1.5 Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

## **2.2 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE**

### 2.2.1 Definizione-finalita'

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

### 2.2.2 Tipologie previste

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

### 2.2.3 Dimensioni

Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora è di metri. 1,50

### 2.2.4 Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di metri 1,50.

### 2.2.5 Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

### 2.2.6 Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

### 2.2.7 Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

## **TITOLO III**

### **3. ELEMENTI COMPLEMENTARI DI COPERTURA E RIPARO**

#### **3.1 OMBRELLONI**

##### 3.1.1 Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

##### 3.1.2 Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

##### 3.1.3 Forma, materiali e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale similare. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori

##### 3.1.4 Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

#### **3.2 TENDE A SBRACCIO**

##### 3.2.1 Definizione- finalità

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

### 3.2.2 Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

### 3.2.3 Divieti

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

### 3.2.4 Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario.

### 3.2.5 Modalità di posa

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

### 3.2.6 Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

## **3.3 COPERTURE SU DISEGNO**

### 3.3.1 Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

### 3.3.2 Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

### 3.3.3 Occupazione- dimensioni

L'occupazione deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

### 3.3.4 Sicurezza

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

### 3.3.5 Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti similari;

Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale.

- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

## **3.4 COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE**

### 3.4.1 Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;

2. con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

#### 3.4.2 Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

#### 3.4.3 Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.